



**TRIBUNALE DI AVEZZANO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Avezzano, 9 marzo 2020

Ai Signori Custodi e Professionisti delegati

Alla società gestore delle vendite telematiche:

- Astegiudiziarie Inlinea s.p.a.

Agli ordini professionali:

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano

- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di l'Aquila, Sulmona e Avezzano

- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano

All'Istituto Vendite Giudiziarie di Avezzano

Alla Banca di Credito Cooperativo di Roma-

Agenzia n. 68 di Avezzano

Oggetto: misure urgenti per la prevenzione della diffusione del COVID - 19 nel settore delle esecuzioni immobiliari.

visto il d.l. n. 11/2020 che dispone: "(...) dal giorno successivo all'entrata in vigore e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. 2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo";

ritenuto che le disposizioni previste dall'art. 1 del citato decreto trovino applicazione anche alle udienze di vendita e alle attività correlate, non rientrando

tra le esenzioni previste dall'art. 2, co. 2, lett. g);

dispone quanto segue:

1) differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino al 22 marzo 2020 mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *"vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione"* ;

2) comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

5) nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 22 marzo 2020 (compreso), a mente dell'art. 1, cit., sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto; di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 23 marzo; laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

6. per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati; in particolare, la custodia non è sospesa ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili staggiti salvo che la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE;

7. sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del 22 marzo 2020, tranne ove si riscontrino le situazioni di seguito indicate: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

Per quanto attiene agli esperimenti di vendita già fissati nel periodo tra il 23 marzo e il 31 maggio 2020 si provvederà con successiva circolare sulla scorta delle disposizioni che saranno adottate di concerto dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Tribunale.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombeni loro assegnati.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti indicati nell'intestazione, per l'affissione alla porta della Cancelleria e alla Società che gestisce la pubblicità per la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Dispone, altresì l'inserimento della presente circolare, a cura della Cancelleria, in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

Avezzano, 9.03.2020

Il G.E.

(dott.ssa Caterina Lauro)

